

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PAVIA**

Facoltà di Ingegneria

Regolamento della Facoltà di Ingegneria

approvato

- dal Comitato ordinatore della Facoltà nella seduta del 19/06/2013
- dal Senato Accademico nella seduta del 15/07/2013
- dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/07/2013

aggiornato

- dal Comitato Direttivo della Facoltà nella seduta del 22/06/2018

Regolamento della Facoltà di Ingegneria

Indice

Titolo 1 Principi generali e organi.....	3
Art. 1 Facoltà	3
Art. 2 Competenze della Facoltà.....	3
Art. 3 Organi della Facoltà.....	5
Art. 4 Comitato direttivo.....	5
Art. 5 Convocazione e validità delle sedute del Comitato direttivo.....	5
Art. 6 Ordinamento dei lavori del Comitato direttivo.....	6
Art. 7 Presidente	6
Art. 8 Elezione del Presidente.....	7
Art. 9 Consigli didattici.....	8
Art. 10 Commissione paritetica	8
Art. 11 Autovalutazione, valutazione, accreditamento (AVA).....	9
Art. 12 Individuazione delle strutture e persone responsabili.....	9
Art. 13 Partecipazione agli organi collegiali.....	9
Art. 14 Attribuzione dei compiti didattici ai docenti	9
Art. 15 Coordinamento dei programmi di insegnamento.....	10
Art. 16 Crediti formativi universitari	10
Art. 17 Finanziamenti finalizzati alla didattica	11
Art. 18 Commissione paritetica di tutorato	11
Art. 19 Commissione tirocini.....	11
Art. 20 Rapporti con istituzioni, enti ed aziende.....	12
Titolo 2 Organizzazione della didattica	12
Art. 21 Requisiti di ammissione ai corsi di studio	12
Art. 22 Calendario delle lezioni e degli esami	12
Art. 23 Obblighi di frequenza	12
Art. 24 Insegnamenti.....	13
Art. 25 Piani di studio	13
Art. 26 Esami	14
Art. 27 Prova finale e conseguimento del titolo.....	14
Titolo 3 Norme transitorie e finali.....	14
Art. 28 Norma finale.....	14
Art. 29 Norma transitoria.....	15
Appendice n° 1	16

Titolo 1

Principi generali e organi

Art. 1

Facoltà

1. La Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Pavia è la struttura di raccordo istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) della L. 240/10, nonché dell'art. 25 dello Statuto dell'Ateneo, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio dell'area dell'Ingegneria.
2. I Dipartimenti aderenti alla Facoltà sono il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e il Dipartimento di Matematica "Felice Casorati".

Art. 2

Competenze della Facoltà

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Facoltà ha la responsabilità del coordinamento dei Corsi di Studio (Corsi di Studio di competenza) elencati nell'appendice n° 1.
2. In particolare, la Facoltà:
 - a) partecipa, di intesa con i Dipartimenti interessati, alla presentazione agli organi di governo di proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di Studio di sua competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;
 - b) esprime parere preventivo ai Dipartimenti interessati sull'introduzione di limitazione agli accessi a corsi di laurea individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della L. 264/99 (accesso programmato a livello locale) ai fini della presentazione delle relative proposte agli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - c) cura, su delega dei Dipartimenti interessati e sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi, lo svolgimento delle prove di selezione per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello locale;
 - d) cura, su delega dei Dipartimenti interessati e sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi, lo svolgimento delle prove di selezione per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
 - e) predispose, entro i termini fissati dall'ateneo, il manifesto annuale degli studi, coordinando le proposte dei Consigli Didattici afferenti;
 - f) predispose il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;
 - g) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti;
 - h) formula le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza;
 - i) propone, di intesa con i competenti Consigli Didattici, i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, per l'approvazione da parte dei Dipartimenti;
 - j) può costituire comitati di consultazione, composti da persone esterne all'Università qualificate per competenza ed esperienza, che forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi e sulle modifiche degli ordinamenti didattici;
 - k) segnala alle strutture competenti, anche su indicazione dei Consigli Didattici, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa ministeriale;

- l) propone al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti afferenti, l'istituzione dei Consigli Didattici di cui all'articolo 30 dello Statuto e istituisce la Commissione paritetica di cui all'articolo 31 dello Statuto;
 - m) ottimizza, di intesa con i Dipartimenti afferenti, secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, l'impiego delle risorse umane, necessarie alla didattica;
 - n) limitatamente ai corsi di studio di propria competenza, coordina le attività didattiche dei Dipartimenti afferenti, vigila sul loro svolgimento e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, al fine di assicurare il presidio dell'offerta formativa;
 - o) coordina l'utilizzo delle assegnazioni finanziarie per la didattica, per le risorse strumentali e per i servizi comuni di sua competenza e segnala agli organi di governo ogni necessità o carenza in merito.
3. Oltre all'esercizio delle competenze sulla didattica indicate al comma precedente, la Facoltà assume, con riferimento ai Corsi di Studio da essa coordinati, la gestione operativa dei seguenti servizi comuni:
- a) coordinamento delle attività legate all'accreditamento dei Corsi di Studio;
 - b) aggiornamento annuale dei sistemi informativi di Ateneo per quanto riguarda l'attivazione dell'offerta didattica e la sua copertura;
 - c) gestione delle procedure informatiche per l'attivazione degli appelli di esame;
 - d) coordinamento del calendario delle lezioni, anche in relazione alla disponibilità delle aule;
 - e) coordinamento del calendario degli appelli di esame, sulla base dei regolamenti didattici e in relazione alla disponibilità delle aule;
 - f) coordinamento del calendario degli esami di Laurea;
 - g) prenotazione delle aule messe a disposizione della Facoltà;
 - h) coordinamento, di concerto con l'Area Servizi Tecnici e Logistici, della manutenzione ordinaria e del decoro degli spazi messi a disposizione della Facoltà;
 - i) coordinamento delle prove di accesso ai corsi di studio;
 - j) gestione amministrativa dei tirocini formativi;
 - k) gestione delle attività didattiche aggiuntive per l'annullamento dei debiti formativi (Obblighi Formativi Aggiuntivi - OFA) compresa l'organizzazione dei corsi di lingua inglese;
 - l) coordinamento dei progetti e delle attività di tutorato;
 - m) coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e di promozione dei C.d.S. (rapporto con le scuole superiori, partecipazioni ad iniziative del COR, ecc.);
 - n) coordinamento delle attività di orientamento in uscita (organizzazione dei tirocini aziendali, convenzioni con aziende, ecc.);
 - o) coordinamento delle attività di internazionalizzazione (organizzazione attività Erasmus, rapporti e convenzionamento con Università straniere, ecc.);
 - p) predisposizione e aggiornamento del sito *web* della Facoltà, con particolare riferimento al sistema integrato di informazioni destinate agli studenti;
 - q) divulgazione delle informazioni di interesse di tutta l'area dell'ingegneria (convegni, seminari, premi di studio, ecc.);
 - r) altre attività tecnico amministrative che siano richieste in connessione all'erogazione dei servizi didattici (su delega dei Dipartimenti afferenti, approvata dal Comitato Direttivo della Facoltà);
 - s) altre attività, finalizzate al miglioramento dei servizi didattici e agli studenti (su delega dei Dipartimenti afferenti, approvata dal Comitato Direttivo della Facoltà).
4. Il supporto tecnico-amministrativo a tutte le attività derivanti dalle competenze descritte nei commi precedenti e dettagliate negli articoli successivi è fornito dal personale appositamente destinato a questo scopo secondo il modello organizzativo adottato

dall'Ateneo o con personale esterno retribuito nell'ambito di eventuali disponibilità a ciò destinabili e non derivanti da fondi di finanziamento ordinario.

Art. 3 Organi della Facoltà

1. Gli organi della Facoltà sono il Presidente e il Comitato direttivo

Art. 4 Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo assume le delibere della Facoltà di cui disciplina il funzionamento sulla base del presente Regolamento.
2. Il Comitato direttivo inoltre delibera ed esprime pareri su tutte le questioni che interessano la Facoltà e su quelle che gli organi di governo dell'Università o il Presidente sottopongono al suo esame.
3. Il Comitato direttivo è costituito:
 - a) dal Presidente della Facoltà
 - b) dal Presidente vicario scelto dal Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia operanti all'interno della Facoltà
 - c) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà
 - d) dai Presidenti dei Consigli didattici che coordinano i Corsi di Studio di cui all'Appendice n. 1
 - e) da due docenti operanti presso la Facoltà nominati, preferibilmente fra i coordinatori dei corsi di studio, da ogni Consiglio dei Dipartimenti afferenti
 - f) da un docente operante presso la Facoltà, nominato fra i componenti delle Giunte di Dipartimento, da ogni Consiglio dei Dipartimenti afferenti
 - g) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti del Comitato direttivo, corrispondente al venticinque per cento del totale dei componenti al netto degli studenti.
4. Qualora il calcolo della rappresentanza degli studenti di cui al comma 3, lettera g) porti ad un numero non intero, il numero dei rappresentanti è stabilito arrotondando il valore calcolato all'intero inferiore se la parte frazionaria è minore o uguale a cinque decimi, all'intero superiore negli altri casi.
5. Nel caso in cui il numero complessivo dei componenti di cui al comma 3, lettere d), e), f) superi il 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti, le rappresentanze di cui al comma 3, lettere e), f) saranno ridotte di intesa fra i Direttori dei Dipartimenti afferenti o, nel caso in cui non si raggiunga un'intesa, mediante sorteggio.
6. I componenti di cui al comma 3, lettere d), e), f) devono garantire la presenza di almeno un docente per ciascuna delle tre fasce (RU, PA, PO). Qualora, a seguito delle nomine dei Consigli di Dipartimento, ciò non si verifichi, si procederà, di intesa fra i Direttori dei Dipartimenti afferenti ad una riformulazione dei componenti di cui al comma 3, lettere e), f), così che ogni fascia di docenza sia rappresentata da almeno un componente. La riformulazione deve essere approvata dai Consigli di Dipartimento interessati.

Art. 5 Convocazione e validità delle sedute del Comitato direttivo

1. Le modalità di convocazione delle sedute e di determinazione dell'ordine del giorno sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo (Artt.71-72).

2. La convocazione, in via straordinaria, può essere richiesta da almeno il 25% dei componenti, specificando gli argomenti da discutere.
3. La seduta è valida quando, essendo stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto a partecipare, è presente la maggioranza dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e comunque con un numero di presenti non inferiore ad un quarto degli aventi diritto, salvo diverso quorum previsto dalla legge o dallo Statuto.
4. I Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti dei Consigli didattici possono essere sostituiti, a tutti gli effetti, dai loro vicari, previa delega scritta.
5. Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, eventualmente per posta elettronica, prima della seduta.
6. La partecipazione dei diversi componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le seguenti modalità:
 - a) in seduta ristretta ai soli professori di prima fascia per valutazioni dell'attività didattica svolta dai professori di prima fascia e questioni riguardanti personalmente singoli professori ordinari;
 - b) in seduta ristretta ai professori di ruolo per valutazioni dell'attività didattica svolta dai professori di seconda fascia e questioni inerenti fatti personali dei professori di seconda fascia;
 - c) in seduta ristretta ai professori di ruolo e ricercatori per attribuzioni di supplenze e affidamenti, valutazione dell'attività didattica svolta dai ricercatori e questioni inerenti fatti personali dei ricercatori.
7. Per tutte le altre materie sottoposte all'esame del Comitato direttivo, la partecipazione alle sedute e alle deliberazioni è estesa a tutte le componenti con diritto di voto.
8. Su invito del Presidente, chiunque può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato direttivo, per relazionare o dare pareri su argomenti specifici.
9. Il Comitato direttivo può convocare in seduta congiunta, a fini consultivi e di indirizzo, tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti. La convocazione è disposta dal Presidente della Facoltà di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 25% dei docenti operanti nella Facoltà.

Art. 6

Ordinamento dei lavori del Comitato direttivo

1. L'ordinamento e la verbalizzazione dei lavori del Comitato direttivo sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo (Artt.74-79).
2. Lo svolgimento della seduta è regolato dal Presidente, coadiuvato dal segretario con funzioni di verbalizzazione.
3. Funge da segretario il professore di ruolo (PO o PA) con minore anzianità.
4. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo che la legge non vincoli al voto segreto, in particolare su questioni concernenti le persone.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 7

Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Comitato direttivo e ne rende esecutive le delibere.

2. Il Presidente designa un Presidente Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno operanti nella Facoltà. Il Presidente Vicario supplisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. Nel caso di impedimento anche del Presidente Vicario, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano in ruolo del Comitato direttivo.
4. Il Presidente vigila sullo svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, nonché alle delibere assunte dal Comitato direttivo. Il Presidente vigila, inoltre, sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti e, ove necessario, propone al Rettore le relative azioni disciplinari.
5. Il Presidente, se a ciò delegato dai Direttori dei Dipartimenti interessati, nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
6. Il Presidente, se a ciò delegato dai Direttori dei Dipartimenti interessati, su proposta dei Presidenti dei Consigli didattici, nomina i componenti delle commissioni per la valutazione della prova finale in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
7. Il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Comitato direttivo, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Comitato direttivo, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.
8. Il Presidente può assegnare a docenti operanti nella Facoltà il lavoro istruttorio riguardante specifiche questioni attinenti alle funzioni attribuite alla Facoltà.

Art. 8 **Elezione del Presidente**

1. Il Presidente viene eletto e nominato secondo quanto previsto all'art. 29, commi 2 e 3 dello Statuto e all'art. 62 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Per l'elezione del Presidente l'elettorato attivo è costituito dai componenti del Comitato direttivo, mentre l'elettorato passivo è costituito dai professori di prima fascia a tempo pieno operanti nella Facoltà.
3. La seduta del Comitato direttivo per l'elezione del Presidente è convocata dal Decano dei professori di prima fascia componente del Comitato direttivo, con avviso inviato almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
5. La votazione avviene a scrutinio segreto.
6. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive si può procedere a più votazioni, mantenendo le maggioranze rispettivamente previste.
7. Le operazioni elettorali vengono svolte da una Commissione di tre membri composta dal Decano che la presiede e da due membri designati dal Comitato direttivo tra i suoi componenti. La Commissione redige un verbale di votazione al quale vengono allegati le schede elettorali. Questo verbale deve essere a sua volta allegato a quello della seduta del Comitato direttivo nel corso della quale si è svolta l'elezione.
8. L'elezione ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza relativa, pari ad almeno un terzo dei voti espressi e con la previsione, per la quarta convocazione, del ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto più voti occasione della terza votazione.

9. Qualora uno dei due candidati con diritto a partecipare al ballottaggio ritiri la sua candidatura, il candidato rimasto risulterà eletto, senza necessità di espletare il ballottaggio.
10. Sulla base degli esiti dello scrutinio, il Decano proclama il risultato della votazione.
11. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione al Rettore, che deciderà entro 48 ore dalla ricezione.

Art. 9

Consigli didattici

1. La Facoltà, sentiti i Dipartimenti afferenti, può proporre al Senato Accademico l'istituzione di Consigli didattici preposti al coordinamento didattico dei corsi di laurea appartenenti a una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale a essi ricollegabili.
2. Le modalità di costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dei Consigli didattici sono disciplinati dal "Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici".
3. Le competenze in materia di insegnamenti comuni a più corsi di studio appartenenti a Consigli didattici diversi sono del Comitato direttivo.

Art. 10

Commissione paritetica

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, presso la Facoltà è istituita una Commissione paritetica composta da sei docenti (professori e ricercatori) e da sei studenti.
2. I sei docenti, due per ciascuna fascia, sono nominati dal Comitato direttivo della Facoltà in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea.
3. I sei studenti sono nominati dal Comitato direttivo della Facoltà, fra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alla Facoltà, su indicazione degli studenti membri del Comitato direttivo della Facoltà.
4. Il Presidente della Commissione paritetica è eletto in seno alla Commissione tra i professori di prima fascia; il vice-Presidente tra gli studenti e il Segretario tra i docenti.
5. La Commissione paritetica decade con la scadenza del mandato del Presidente della Facoltà.
6. La Commissione paritetica ha il compito di:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'efficacia delle attività formative e delle scelte operate;
 - b) esprimere parere circa la congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e il carico di lavoro effettivamente richiesto allo studente;
 - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio;
 - d) analizzare, con l'ausilio di opportuni indicatori, le valutazioni espresse dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività didattico-formative e sui corsi di studio nel loro complesso, al fine di valutare il livello di soddisfazione degli studenti; questa attività si svolge in accordo con le iniziative dell'Ateneo ed in collaborazione con il Nucleo di Valutazione;
 - e) elaborare per il Comitato direttivo della Facoltà proposte per il miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi didattici.

Art. 11

Autovalutazione, valutazione, accreditamento (AVA)

1. Rientra nelle competenze della Facoltà il coordinamento delle attività connesse all'autovalutazione, valutazione e accreditamento dell'offerta didattica coerentemente con le normative di riferimento in vigore e con le indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Le attività di cui al comma precedente sono sviluppate di concerto con i Dipartimenti afferenti, nonché con i Consigli didattici e la Commissione paritetica, anche attraverso specifici gruppi di lavoro (Commissioni riesame; Commissione Gestione AQ; sezione decentrata del Presidio centrale di Qualità).

Art. 12

Individuazione delle strutture e persone responsabili

1. Per ogni attività necessaria al regolare funzionamento dell'offerta didattica e ai connessi adempimenti formali in conformità al presente regolamento e ai regolamenti di Ateneo, oltre che alla specifica legislazione di riferimento, devono essere individuate le persone che singolarmente o riunite in apposite strutture (Commissioni permanenti, Commissioni temporanee, Gruppi di lavoro, ecc.) ne assumono la responsabilità.
2. La decisione di istituire apposite strutture o di deputare singole persone per lo svolgimento di specifiche attività è assunta dall'organo collegiale competente (Comitato direttivo, Consiglio didattico o Consiglio di Dipartimento).
3. Le persone che, singolarmente o nell'ambito delle strutture di cui al comma precedente, assumono la responsabilità delle specifiche attività sono nominate, con il loro consenso, dall'organo collegiale competente.

Art. 13

Partecipazione agli organi collegiali

1. I componenti degli organi collegiali della Facoltà (Comitato direttivo e Consigli didattici) hanno il dovere di partecipare alle sedute degli organi stessi.
2. In caso di impedimento sono tenuti a giustificare l'assenza, di regola per iscritto, eventualmente per posta elettronica, prima dell'inizio della seduta.
3. E' nei poteri del Presidente accogliere o meno la giustificazione.
4. Nel caso di più di tre assenze ingiustificate consecutive, il componente di una Commissione elettiva o nominata dagli organi collegiali decade dall'incarico su richiesta del Presidente/coordinatore della Commissione al Presidente della struttura responsabile della nomina, previa contestazione all'interessato.
5. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive di un componente di un organo collegiale istituzionale (Comitato direttivo, Consiglio didattico) è contestato all'interessato dal Presidente dell'organo collegiale. In occasione dell'ultima seduta di ogni anno accademico i presidenti degli organi collegiali istituzionali presentano e mettono a verbale l'elenco dei membri con più di tre assenze non giustificate nell'anno accademico trascorso.

Art. 14

Attribuzione dei compiti didattici ai docenti

1. I compiti didattici annuali (ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato) sono assegnati ai professori ed ai ricercatori dai Consigli di Dipartimento,

- nel rispetto delle scadenze temporali connesse alla definizione della programmazione didattica, sulla base di una proposta predisposta dal Comitato direttivo della Facoltà.
2. La proposta di cui al comma precedente è formulata dal Comitato direttivo sulla base delle indicazioni date dai Consigli didattici di concerto con i Dipartimenti interessati.
 3. La proposta di cui al comma primo è formulata dal Comitato direttivo nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari, al fine di ottimizzare l'impiego dei docenti operanti nella Facoltà secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio per quanto riguarda l'equa ripartizione del carico didattico complessivo.
 4. L'elenco completo dei compiti didattici dei docenti è pubblicato, per tutto l'anno accademico, sul sito web della Facoltà.
 5. Qualora, successivamente all'approvazione dell'elenco dei compiti didattici, siano apportate aggiunte o modifiche ai compiti didattici dei docenti, queste debbono essere aggiunte all'elenco generale dei compiti didattici, con la data dell'approvazione.

Art. 15

Coordinamento dei programmi di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti dell'Università, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio.
2. Ai fini del coordinamento dei programmi degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, i competenti Consigli didattici, su proposta dei coordinatori dei corsi di studio, definiscono il complesso dei contenuti e delle abilità che si intendono fornire agli studenti e li ripartiscono tra i diversi insegnamenti e le altre attività didattiche secondo criteri di equità del carico didattico e di propedeuticità.
3. Il coordinamento dei programmi degli insegnamenti e delle altre attività didattiche è effettuato dai competenti Consigli didattici anche sulla base delle esigenze emergenti nell'ambito del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA) dei corsi di studio.

Art. 16

Crediti formativi universitari

1. Le attività formative che fanno capo al corso di studio danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. Ad ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, salvo che per le attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. L'attività didattica è organizzata secondo diverse tipologie: lezioni, esercitazioni e attività pratiche. Per ciascun insegnamento, la suddivisione delle ore nelle tre tipologie sopra indicate è stabilita dal docente, tenendo conto degli obiettivi formativi fissati dal Consiglio didattico, sulla base dei CFU attribuiti, prendendo come parametro, i seguenti valori di riferimento:
 - a) 1 CFU = 7,5 ore di lezione frontale;
 - b) 1 CFU = 12,5 ore di esercitazione;
 - c) 1 CFU = 22,5 ore di attività pratiche.
3. Sono da considerarsi pratiche tutte le attività didattiche che comportino un approccio diretto alla fisicità degli aspetti trattati (attività di laboratorio o in campagna, visite guidate ad impianti o ad aziende, illustrazione di progetti, ecc.) e che richiedano da parte

dello studente una modesta attività di rielaborazione al di fuori delle ore di svolgimento dell'attività stessa.

4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento studenti per la decadenza dallo status di studente. Dopo questo termine il Consiglio didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Art. 17

Finanziamenti finalizzati alla didattica

1. L'utilizzo di fondi specificamente ed esclusivamente destinati alle attività didattiche dei corsi di studio di competenza (ad esempio: fondi per didattica integrativa, fondi per progetti di tutorato, ecc.), ancorché assegnati ai Dipartimenti afferenti, è coordinato dal Comitato direttivo della Facoltà che può avvalersi di apposite Commissioni.

Art. 18

Commissione paritetica di tutorato

1. Il coordinamento e la gestione delle attività di tutorato, per l'accoglienza e il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, sono esercitati dal Comitato direttivo della Facoltà, attraverso la Commissione paritetica di tutorato.
2. La Commissione paritetica di tutorato è composta da 4 docenti e 4 studenti ed è nominata dal Comitato direttivo, che ne indica il Presidente, in modo che le aree dell'ingegneria e quelle delle discipline di base siano adeguatamente rappresentate.
3. La Commissione paritetica di tutorato resta in carica per tre anni.

Art. 19

Commissione tirocini

1. Il coordinamento e la gestione delle attività di tirocinio sono esercitati dal Comitato direttivo della Facoltà, attraverso la Commissione Tirocini.
2. La Commissione Tirocini è costituita da un coordinatore, nominato dal Presidente della Facoltà e da quattro docenti, nominati dal Comitato direttivo, scelti in modo che le diverse aree dell'ingegneria (civile-ambientale, edile-architettura, industriale e informazione) siano tutte rappresentate.
3. La Commissione Tirocini resta in carica per tre anni.
4. La Commissione Tirocini ha il compito di promuovere i tirocini degli studenti presso ambiti aziendali pubblici o privati, nei quali gli studenti possano acquisire una esperienza significativa ai fini della loro formazione.
5. La Commissione Tirocini ha anche il compito di proporre al Comitato direttivo le norme che disciplinano la gestione operativa dei tirocini.

Art. 20

Rapporti con istituzioni, enti ed aziende

1. La Facoltà di Ingegneria collabora con i Dipartimenti afferenti nel promuovere e favorire le interazioni con altre istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, nonché con imprese, enti pubblici e altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e di valorizzazione delle proprie competenze, occasione di verifica e di arricchimento delle proprie conoscenze e momento di crescita della formazione accademica e professionale dei docenti e degli studenti.
2. In particolare, la Facoltà di Ingegneria cura il mantenimento dei rapporti istituzionali con Ordini professionali, associazioni ed enti pubblici o privati, anche al fine di aggiornamento circa le esigenze di formazione nei settori dell'ingegneria e di un più efficace inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
3. Nel rapporto con soggetti economici va assicurato il pieno rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, con particolare riferimento all'assenza di cointeressenze economiche, familiari e clientelari e alla valorizzazione degli interessi della collettività e del bene pubblico.

Titolo 2

Organizzazione della didattica

Art. 21

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Ingegneria, sono indicati nei Regolamenti di corso di studio e sono pubblicati sul sito-web della Facoltà.

Art. 22

Calendario delle lezioni e degli esami

1. L'organizzazione didattica dei corsi di studio è semestrale e l'anno accademico è diviso nei seguenti periodi didattici:
 - a) 1° semestre: almeno 13 settimane di didattica frontale a partire dalla fine di settembre/inizio di ottobre;
 - b) sessione di esami invernale: 6-7 settimane (gennaio-febbraio)
 - c) 2° semestre: almeno 13 settimane di didattica frontale a partire dall'inizio di marzo;
 - d) sessione di esami estiva: 6-7 settimane (giugno-luglio)
 - e) sessione di esami autunnale: 3-4 settimane (settembre)
2. Ogni anno, entro il mese di maggio, il Comitato direttivo delibera le date esatte di inizio e di fine dei periodi di cui al comma precedente (calendario delle attività didattiche); il calendario approvato è pubblicato sul sito web della Facoltà.

Art. 23

Obblighi di frequenza

1. Il progetto formativo dei corsi di studio presuppone che lo studente frequenti l'attività didattica nelle sue diverse forme.

2. Particolari modalità di verifica della frequenza potranno essere rese operative per attività di laboratorio o sperimentali, su proposta dei rispettivi docenti, approvata dai Consigli didattici.

Art. 24 **Insegnamenti**

1. L'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, con l'indicazione degli obiettivi formativi specifici, del numero di CFU assegnati, del settore scientifico-disciplinare, delle propedeuticità e dell'eventuale articolazione in moduli, è riportato in ogni Regolamento di corso di studio e viene reso noto attraverso la Banca Dati dell'Offerta formativa del Ministero.
2. Per ogni insegnamento è redatta, a cura del docente titolare, una scheda informativa, da pubblicare sul sito-web della Facoltà con le seguenti informazioni:
 - a) numero CFU
 - b) settore scientifico disciplinare
 - c) obiettivi formativi specifici
 - d) programma dettagliato
 - e) prerequisiti ed eventuali propedeuticità
 - f) ore riservate alle diverse attività didattiche (lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, altre attività)
 - g) materiale didattico consigliato
 - h) modalità di verifica del profitto
3. Di norma gli insegnamenti comprendono esercitazioni mirate all'esemplificazione degli argomenti trattati nelle lezioni, oltre che allo sviluppo delle capacità operative dell'allievo.
4. Eventuali propedeuticità tra insegnamenti sono stabilite dai Consigli didattici e comunicate nel sito web della Facoltà.
5. Per tutti gli insegnamenti dei corsi di studio vanno obbligatoriamente acquisite le valutazioni degli studenti con le modalità fissate dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 25 **Piani di studio**

1. I piani di studio compilati conformemente all'offerta didattica e alle scelte in essa consigliate sono approvati d'ufficio.
2. Lo studente ha la facoltà di presentare un piano degli studi diverso (piano degli studi individuale), che deve comunque soddisfare i requisiti generali e gli obiettivi formativi indicati nei regolamenti dei corsi di studio. I piani degli studi individuali sono sottoposti per l'approvazione ai Consigli didattici, che possono delegare il loro esame e la loro approvazione a Commissioni a ciò deputate o a singoli docenti.
3. Per le attività formative autonomamente scelte dallo studente, i Consigli didattici propongono una lista di insegnamenti consigliati, ferma restando la facoltà per lo studente di scegliere qualunque insegnamento, purché coerente con il progetto formativo, tra quelli offerti o accreditati presso l'Università degli Studi di Pavia.
4. Il piano degli studi che contempra una scelta autonoma da parte dello studente di insegnamenti diversi da quelli consigliati deve essere approvato dal Consiglio didattico. Non sarà approvata la scelta di insegnamenti non coerenti con il progetto formativo o i cui contenuti costituiscano per oltre il 20% una ripetizione di contenuti già compresi in altri insegnamenti facenti parte del piano degli studi adottato.

Art. 26

Esami

1. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di crediti si concludono con una valutazione. Questa è espressa da Commissioni, comprendenti il responsabile dell'attività formativa e costituite secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Per tutti gli insegnamenti, indipendentemente dal semestre in cui sia stata svolta l'attività didattica, gli appelli di esame sono distribuiti nelle tre sessioni invernale, estiva e autunnale.
3. Il numero minimo degli appelli e l'attivazione di eventuali appelli straordinari sono disciplinati dai Regolamenti dei corsi di studio nel rispetto delle disposizioni di carattere generale del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Gli appelli nelle diverse sessioni sono distribuiti secondo un calendario coordinato dai Consigli didattici con il supporto della segreteria di Presidenza.
5. Il calendario degli appelli, relativo a tutte le sessioni d'esame e a tutti gli insegnamenti tenuti nell'anno accademico in corso, è pubblicato sul sito web della Facoltà non oltre due mesi dall'inizio dell'anno accademico.
6. Dopo la pubblicazione del calendario degli appelli non sono ammesse modifiche, salvo che per casi di comprovata necessità, da documentare con istanza scritta rivolta al Presidente della Facoltà. In ogni caso, l'appello non può essere soppresso e, salvo casi eccezionali, non può essere anticipato.
7. Norme più specifiche riguardanti gli appelli di esame sono contenute nei Regolamenti dei corsi di studio.

Art. 27

Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione in seduta pubblica di fronte ad apposita Commissione, costituita secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, di un lavoro individuale, la cui tipologia è definita dai Regolamenti dei corsi di studio.
2. La discussione è volta a valutare, oltre alla qualità del lavoro presentato, la preparazione generale dello studente, la sua capacità di lavoro autonomo e la sua capacità di esporre e di discutere un argomento di carattere tecnico con rigore, chiarezza e padronanza.
3. Le norme specifiche riguardanti la prova finale per il conseguimento del titolo sono contenute nei Regolamenti dei corsi di studio.

Titolo 3

Norme transitorie e finali

Art. 28

Norma finale

1. Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Generale di Ateneo, questo Regolamento viene approvato in prima applicazione dal Comitato ordinatore della Facoltà di Ingegneria a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento può essere modificato a maggioranza assoluta dal Comitato direttivo della Facoltà; il Regolamento emendato è emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione.
3. Eventuali adeguamenti del Regolamento a leggi o a norme cogenti, emanate in data posteriore alla sua approvazione, sono approvate dal Comitato direttivo a maggioranza dei presenti e portate a conoscenza del Rettore.

Art. 29

Norma transitoria

1. Fino all'istituzione del Comitato direttivo secondo quanto previsto dal precedente art. 4, le funzioni del Comitato direttivo sono assunte dal Comitato ordinatore della Facoltà, istituito con Decreto Rettorale n° 2072/2012 del 21/12/2012.
2. L'istituzione del Comitato direttivo della Facoltà e la conseguente decadenza del Comitato ordinatore richiedono l'espletamento dei seguenti passaggi istituzionali:
 - a) istituzione della Facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - b) approvazione del Regolamento di Facoltà da parte del Senato Accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione;
 - c) istituzione dei Consigli didattici da parte del Senato Accademico su proposta del Comitato ordinatore della Facoltà;
 - d) elezione della rappresentanza studentesca nei Consigli didattici (in via transitoria l'elezione avverrà all'interno della rappresentanza degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti)
 - e) elezione dei presidenti dei Consigli didattici;
 - f) elezione della rappresentanza studentesca nel Comitato direttivo (in via transitoria l'elezione avverrà all'interno della rappresentanza degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà).
3. Non appena istituito, il Comitato direttivo procederà all'elezione del Presidente.

Appendice n° 1

Elenco dei corsi di studio di competenza della Facoltà

I Corsi di Studio per i quali sono delegate alla Facoltà di Ingegneria le funzioni di coordinamento didattico ai sensi dell'art. 25 e 26 dello Statuto sono i seguenti:

a) Corsi di Laurea triennale:

- C.d.L. in Ingegneria civile e ambientale (Classe L-7)
- C.d.L. in Ingegneria Elettronica e Informatica (Classe L-8)
- C.d.L. in Bioingegneria (Classe L-8)
- C.d.L. in Ingegneria Industriale (Classe L-9)

b) Corsi di Laurea Magistrale:

- C.d.L.M. in Bioingegneria (Classe LM-21)
- C.d.L.M. in Ingegneria civile (Classe LM-23)
- C.d.L.M. in Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards (Classe LM-23) [in inglese]
- C.d.L.M. in Industrial Automation Engineering (Classe LM-25) [in inglese]
- C.d.L.M. in Ingegneria elettrica (Classe LM-28)
- C.d.L.M. in Electronic Engineering (Classe LM-29) [in inglese]
- C.d.L.M. in Computer Engineering (Classe LM-32) [in inglese]
- C.d.L.M. in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (Classe LM-35)

b) Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale

- C.d.L.M. in Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM-4 c.u.)